COLLEZIONE PISTOIESE
ROSI-CASSIGOLI
189
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

OLLEZIONE PISTOIESE
ROSSI-CASSIGOLI
189
IBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DI FIRENZE

COLLEZIONE PISTOIESE

RACCOLTA DAL

CAV. FILIPPO ROSSI-CASSIGOLI

nato a Pistoia il 23 Agosto 1835
morto a Pistoia il 18 Maggio 1890

Pergamene - Autografi - Manoscritti - Libri a stampa - Opuscoli - Incisioni - Disegni - Opere musicali - Facsimile d'iscrizioni - Editti - Manifesti - Proclami - Avvisi e Periodici.

21 Dicembre 1891

ISTRUZIONI

PER

I MINISTRI ED ESECUTORI

DELLE PORTE DI PISTOJA

APPROVATE CON SOVRANO RESCRITTO

Del dì 21. *Settembre* 1792.

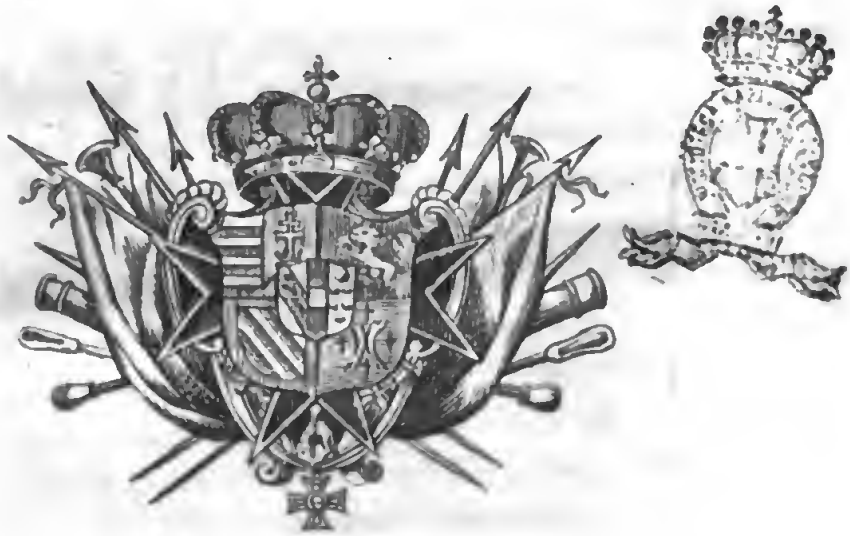

FIRENZE MDCCXCII.

PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATORE GRANDUCALE

Digitized by Google

ISTRUZIONI
PER I MINISTRI ED ESECUTORI
DELLE PORTE DI PISTOJA

CAPITOLO I.

Degli obblighi in generale di tutti i Ministri, ed Esecutori delle Porte.

1. L primo, ed essenziale obbligo di tutti i Ministri, ed Esecutori delle Porte sarà quello di essere onesti, sotto pena di essere irremissibilmente castigati per qualunque anche minima mancanza di fedeltà.

2. Il buon costume, la buona maniera, un contegno pulito nel parlare, un modo tranquillo nel procedere, saranno requisiti necessarj per esigere rispetto, ed indurre le Persone a pagare di buona voglia i Regj Diritti.

3. Si asterranno assolutamente i Cassieri, e loro Ajuti, dal famigliarizzarsi in conto alcuno con gli Esecutori, e molto più dall' unirsi a mangiare, bere, e dormire, sotto pena di essere sospesi dal Servizio.

4. Sarà inoltre proibito sotto pena parimente della sospensione dal Servizio di cambiare Monete nei pagamenti delle Gabelle, dovendo soltanto rifare i resti.

Di fare desinari, e cene alle Porte in compagnia di Persone estranee.

Di far tempo al pagamento delle Gabelle.

Di giuocare a qualunque giuoco, anche senza interesse.

Di levare cosa alcuna di sopra le some, panieri, e simili istrumenti.

Di comprare cosa alcuna sulle Porte.

Di prendere qualunque cosa a credenza sulle dette Porte.

Di accettare, o chiedere alcuna mancia, o regalo in generi, o effettivo contante.

Di appropriarsi, e portare alla Casa propria qualunque genere destinato per il servizio delle Porte.

Di prestar denari sulle Porte medesime.

Di ammettere Donne di qualunque rango nella Gabella sotto qualunque pretesto, e titolo, ancorchè si trattasse delle Mogli, e Parenti dei Ministri delle Porte medesime.

5. Non sarà permesso in qualunque caso ai Cassieri di servizio di allontanarsi dalla Porta, e di passeggiare fuori del recinto della medesima per non perder di vista la Cassa, come pure di serrare, o accostare li sportelli di legno della Gabella, dovendo la stanza della Gabella medesima rimaner sempre esposta alla pubblica vista.

6. Nei giorni festivi non sarà mai abbuonata la scusa di non aver sentito la Messa per abbandonare il posto, poichè quest'obbligo di Cattolica Pietà dovrà da quelli, che apriranno le Porte, esser sodisfatto prima di trasferirvisi, oppure facendosi cambiare in ora debita nel corso della mattina.

7. Tutti gli Stipendiati secondo il loro Turno saranno solleciti, ed esatti nell'aprire le Porte per non ritardare l'ingresso nella Città ai viandanti, e l'egresso respettivamente sotto pena d'esser

sospesi dal Servizio alla seconda mancanza, quando non sia legittimamente giustificato il motivo del ritardo.

8. In tutti i casi di straordinaria affluenza d'Introduzione di generi, come in tempo di Vendemmia, e di Mercati, le Porte saranno assistite dai due Ministri durante l'affluenza, e vi si trasferiranno sempre all'aperta per prestare esattamente il loro servizio.

9. Nel consegnare i Cassieri le Polizze per il Bestiame, che s'introdurrà in Città per ritornar fuori procureranno d'assicurarsi, per quanto sia possibile, della realtà dei nomi dei Contadini, o altri introduttori di detto Bestiame, come pure del nome dei loro Padroni, e del luogo, e Popolo della loro dimora, e quando i Contadini e Conduttori presenteranno il Bestiame, che vorranno introdurre in Città con tali licenze, avvertiranno gli Stradieri di leggerle, ed interrogheranno i Conduttori per riconoscere, se il loro Nome corrisponderà con quello espresso nelle dette Polizze, e parimente riscontreranno se la qualità, e numero delle Bestie corrisponderà alle suddette Polizze.

Avvertiranno poi detti Stradieri, che i Conduttori, o i Contadini nel ritrarre il Bestiame rimettino alla Porta la loro Poliza, procurando, che non seguano sbagli, o baratti.

10. Comparendo alle Porte qualunque genere, che sia riconosciuto d'infetta qualità, ancorchè non sia sottoposto a gabella non ne sarà permessa l'introduzione in Città, nè la sgabellazione, ma dovrà bensì arrestarsi per rendersene immediatamente conto al Tribunale, il quale darà gli ordini opportuni, perchè detti generi vengano sotterrati, quando nelle visite, ch'esso commetterà saranno riconosciuti nocivi al vitto umano.

11. Quando occorrerà fare qualche comparsa, questa dovrà distendersi dallo Stradiere, che sarà di servizio, ed il Cassiere vi apporrà il „ *Visto* „ quando trovi detta Comparsa distesa nei ter-

mini della verità, e di questa dovranno farsi due copie, che una per il Tribunale, e l'altra per il Direttore della Dogana.

12. Se accaderà alle Porte qualche rissa, o sussurro o qualunque altercazione, il Cassiere procurerà senza compromettersi di pacificare le Parti, e quindi ne farà un duplicato rapporto, che uno per il Tribunale, e l'altro per il Direttore della Dogana.

13. Tutti gli Stipendiati al servizio delle Porte dovranno riconoscere per loro immediato Superiore l'Ispettore delle Porte medesime, o chi alle occorrenze faccia le di lui veci, e come tale obbedirlo, e rispettarlo, come pure ragguagliarlo di qualunque benchè minimo inconveniente, che segua intorno alle Porte suddette.

CAPITOLO II.

Degli obblighi dei Cassieri.

1. I Cassieri, e loro Ajuti saranno distribuiti per il servizio delle Porte secondo l'ordine delle Tratte, che saranno fatte ogni quindici giorni dall' Ispettore, e dal Direttore approvate.

2. Sarà loro ispezione di far pagare la Gabella delle robe, e generi, che s'introducono in Città giustamente, ed a dovere, a forma della Tariffa, osservando per regola generale, che qualunque rotto, o frazione di danaro deva da essi risquotersi per quattrino intiero, e come tale dovrà scritturarsi al libro delle riscossioni.

3. Per i Generi, e Mercanzie accompagnate con Manifesto delle Dogane principali, e provenienti per la via di Bocca d'Arno, che a forma della nota unita alla Tariffa si potranno gabellare alle Porte, i Cassieri saranno solleciti prima di permettere l'Introduzione in Città delle dette Mercanzie di obbligare i Conduttori a paga-

re nella Dogana di Pistoja lo Stallaggio di Mare del Porto di Livorno, a forma di quanto vien prescritto ai §§. 36. e 37. della Notificazione dei 19. Ottobre 1791., ed in seguito ne esigeranno la Gabella di ragione dovuta.

4. Avranno premura, che la Gabella sia pagata senza fare aggravio ad alcuno, e che gli Stradieri pesino con pesi giusti, e contino, e misurino alle occorrenze ciò che paga a numero, ed a misura, ed useranno attenzione a quanto devono risquotere, dando di mano in mano la voce agli Stradieri del denaro incassato, affinchè non segua errore in danno della Gabella, o delle Persone particolari.

5. Non potranno prendere pegni, nè depositi per la Gabella

6. Non permetteranno, che fuori della Cassa resti sotto qualunque pretesto maggior somma di due, o tre paoli al più di quattrini spiccioli per uso di rendere i resti, qual somma si terrà sull' orlo della Cassa medesima, e dovrà prima che il Cassiere parta dalla Porta gettarsi nella Cassa medesima, ed i denari delle Gabelle, che di mano in mano si risquoteranno, dovranno parimente gettarsi in detta Cassa, senza che sia barattata moneta alcuna benchè di poco valore.

7. Avanti di risquotere qualunque Gabella sarà tenuto il Cassiere a passarne la partita al libro delle riscossioni alla respettiva linguetta del genere gabellato con compitare in essa la quantità del detto genere, e con tirare fuori in numeri l'importare della Gabella, avvertendo assolutamente di non usare nel corpo della Partita nè abbreviature, nè cancellature, poichè queste vengono assolutamente proibite.

8. Dovranno i Cassieri sempre fare da loro stessi le contazioni del danaro della Gabella sulla Tavoletta, o Pala, e gettarlo immediatamente in Cassa colla Pala medesima.

9. Essendo i Cassieri i Capi del Ministero assistente alle Porte avranno premura, che siano eseguiti gli Ordini veglianti, e si faranno un dovere di partecipare ai Cassieri, che gli succedono, quelli venuti di nuovo in tempo della loro assenza.

10. Invigileranno inoltre sulle operazioni dell' Ajuto in quelle occasioni, che li sarà mandato, e degli Esecutori, e delle loro mancanze ne informeranno l' Ispettore, per non rendersi complici, trascurando di palesarle.

11. Avvertiranno sopra tutto, che gli Sradieri faccino il loro dovere, rendendo conto all'Ispettore di qualunque loro mancanza, e perciò non permetteranno, che restino nelle stanze della Gabella, se non nei casi di necessità, e procureranno inoltre con buona maniera, che in tempo di maggior affluenza sia regolato l' ingresso delle Some sulla Porta della Città, in modo che veruno possa introdursi nella medesima senza prestare obbedienza.

12. Non accorderanno agli Esecutori, e Faservizj alcuna licenza, che interrompa il sesvizio delle Porte, nè mai l'impiegheranno in viaggi di loro particolare servizio, e dovrà soltanto a determinazione del Cassiere concedersi ai detti Stradieri, e Faservizj uno alla volta, e non tutti insieme, la facoltà di andare per un tempo discreto a desinare.

13. I Viandanti di distinzione dovranno essere trattati con buone maniere, e potrà in conseguenza il Cassiere ordinare, che la visita dei loro Equipaggi sia fatta dall' Esecutore della Porta alla Locanda, o altro Alloggio, fin dove dovrà essese accompagnato, restando però esenti da qualunque accompagnatura, o visita i Ministri Esteri, quando personalmente si trovano nelle loro Carrozze.

14. Dovranno tenere i loro libri, e le loro scritture in buon' ordine, uniformandosi alle Istruzioni, e Regolamento stabilito.

15. Avranno premura, che i loro libri, e fogli stampati prima di partire dalla Porta restino nella notte ben serrati nell' Armadio.

16. Se alle Porte occorrerà qualche spesa di risarcimento negli Stabili, ne sarà fatta istanza all' Ispettore, e questo lo parteciperà al Direttore, che penserà a trattarne a forma degli Ordini veglianti con il Ministro deputato alle Regie Fabbriche; ma in qualunque urgenza non prevista, quale non ammetterà dilazione, potrà il Cassiere prevalersi del Manifattore più vicino per provvedere al caso: sarà per altro suo obbligo di renderne subito conto all' Ispettore.

17. Sarà altresì cura del Cassiere di non partir mai alla serratura delle Porte prima d'aver fatto mettere nell' Armadio la Cassa delle Gabelle, e di avare riscontrato, se i chiavistelli delle Porte sono bene assicurati, a scanso di qualunque inconveniente.

18. Tutti gli Attrazzi, Mobili, e Libri, che si troveranno alle Porte, saranno riscontrati con l' Inventario nel primo giorno del Tramuto, in cui il Cassiere presterà il suo servizio alla Porta, e delle mancanze, o variazioni, che ne troverà, ne renderà conto all' Ispettore.

CAPITOLO III.

Degli Obblighi degli Stradieri.

1. GLi Stradieri saranno distribuiti per il servizio delle Porte secondo l' ordine delle Tratte, che saranno dall' Ispettore fatte, e dal Direttore approvate.

2. Due saranno gli Stradieri destinati a ciascheduna Porta, e vi staranno quel tempo, che sarà prescritto al Capitolo V., dove si tratta del sistema di cambiare i Ministri.

3. Sarà cura di quello Stradiere, che sarà d'aperta la mattina, il prendere la Chiave al Palazzo Pretorio, e l'incarico di riportarla la sera sarà di quello, che la mattina susseguente dovrà essere d'apertura.

4. Sarà principal cura degli Stradieri di sempre star fuori della Gabella, ed inoltre sarà loro obbligo di domandare a tutti quelli, che abbiano apparenza di trasportar Generi gabellabili, cosa portino seco, ed in caso che i Portatori, o non lo sappiano, o non lo vogliano dire, saranno obbligati alla visita formale, dalla quale non saranno neppure esenti le Vetture di qualunque sorte esse siano, ed a qualsivoglia Persona esse attengano, quando abbiano qualche fondato sospetto, che per mezzo di esse si voglia defraudare la Gabella, e ciò con previo assenso del Cassiere.

5. Saranno peraltro cauti nel fare simili visite, o riscontri con tutta la buona maniera, e senza strapazzare, nè con parole, nè con fatti, chicchesia, rammentandosi specialmente, che agli Ecclesiastici, ed ai Ministri, non devono mai porsi le mani addosso, ma devono indurli a dimostrare da loro stessi non aver niente di nascosto, che sia sottoposto a Gabella, e piuttosto che arrestarli per qualunque disobbedienza, o altercazione, che essi promuovessero, dovranno esigere una confessione in carta da essi firmata, ed autenticata da due Testimonj, e non volendo arrendersi a questa formalità si contenteranno di assicurarsi del loro nome, e dimora per renderne immediatamente conto al Tribunale, ed al Direttore della Dogana; ma se altra Persona usasse attentati, violenze, disubbidienze sulle Porte medesime, dovranno gli Stradieri, ed Esecutori, prevalendosi delle forze esistenti alla Porta, procedere al loro arresto, e darne conto subito al Tribunale per attenderne gli Ordini.

6. Quello che è stato detto di sopra è comune tanto agli Uomini, che alle Donne; ma nel caso, che occorrerà qualche visita

addosso alle Donne medesime, questa non dovrà farsi dagli Stradieri, ma bensì dalle Mogli di quelli Esecutori, che avranno la Casa a quella Porta, dove dovrà farsi una tal visita.

7. Quando compariranno alle Porte Mercanzie accompagnate da Manifesti per la Dogana, o da Bullette di Passo, dovranno gli Stradieri riscontrare, se nei trasporti restino compresi dei Colli non indicati in dette Spedizioni state attergate precedentemente dal Ministro della Porta.

8. In occasione di riscuotere la Gabella sopra le Bestie da Macello, non dovrà la Visita in bocca farsi da un solo, ma con altro Stradiere, o con il Faservizj più esperto, e mai tal Gabellazione potrà farsi dopo l'Angelus della sera.

9. In oltre sarà loro cura d'invigilare, che per mezzo delle Mura non si trafughi cosa alcuna, nè che alcuno ardisca montarvi sotto qualunque pretesto, anche di levare i piccioni, i capperi, ed il Giaggiolo, mentre questo avventizio deve essere dell'Ispettore delle Porte, che penserà a proprio carico, e con le opportune cautele a fare simile raccolta.

10. In tutti quei casi nei quali dal Tribunale sarà creduta necessaria l'opera degli Stradieri, e Faservizj, per arrestare sulle Porte qualchè persona, o per dare man forte ai Famigli, o per qualche altra ragione di buona Polizia, dovranno essi eseguire gli Ordini, che gli saranno dati sotto pena di essere immediatamente sospesi dal Servizio, contravvenendo.

11. Avvertiranno di non trattar male i Viandanti, e molto meno di venir con loro alle mani, ancorchè fossero da essi provocati, ma faranno subito il rapporto autenticato dal „*Visto*„ del Cassiere, e lo presenteranno al Tribunale perchè tali Viandanti siano puniti a misura delle loro mancanze.

12. Di detti rapporti, e di qualunque Comparsa dovranno

immediatamente, e volta per volta, farne pervenire al Direttore della Dogana un duplicato, perchè possa farne l'uso, che crederà più opportuno.

CAPITOLO IV.

Degli Obblighi dei Faservizi.

1. I Faservizj saranno solleciti a ritrovarsi alle Porte, ove per ordine di Tratta saranno destinati, all' ora stessa dei Ministri, e non partiranno dalle medesime se non quando lo richiede il servizio, e non mai per quello particolare dei Ministri, ed Esecutori.

2. Ajuteranno agli Stradieri nelle diverse loro Incumbenze, ed avranno ancor essi premura, che le Gabelle non siano defraudate.

3. Faranno nei tempi prescritti nel Regolamento le accompagnature con la maggiore esattezza, e fedeltà senza mai perder di vista la Mercanzia, e robe, che accompagnano, esigendo la mercede di quattro soldi per viaggio da Porta a Porta, e dalla Porta alla Dogana, e viceversa soldi due, e denari otto, con la differenza per altro che le Mercedi per tutti i Viaggi relativi al servizio dovranno essere a carico della Cassa, e pagarsi ogni giorno dall'Ispettore, al quale son date le Istruzioni di conformità.

4. L'Emolumento dell'accompagnatura da pagarsi dai Particolari dovrà depositarsi in mano del Cassiere della Porta d'ingresso, che ne sarà il Debitore, e che dovrà pagare lo stesso Emolumento al Faservizj, che avrà fatta l'accompagnatura, subito che da questo sia portato il riscontro della Porta, per cui sarà uscita la Mercanzia accompagnata.

5. Quando le Mercanzie, e robe che accompagneranno fossero trafugate per loro trascuraggine, o per loro connivenza, saranno senza ammissione di scusa ipso facto sospesi dal Servizio.

6. Non permetteranno, che per strada sia disfatto verun Collo di Generi sottoposti a Gabella, che dovranno transitare per la Città; e qualora fosse usata loro qualche violenza, ne daranno subito parte al respettivo Cassiere, perchè possa farne l'opportuno rapporto.

7. Nell'eseguire le Accompagnature non dovranno allontanarsi dalla strada diretta, che devono battere, nè permetteranno, che quelli, che accompagnano, lascino la detta strada.

8. Saranno solleciti di ritornare alla Porta subito fatta l'accompagnatura per essere pronti ai bisogni, che frequentemente occorrono.

9. Sarà loro cura di tenere pulita la Stanza della Gabella, e la Strada sotto la Porta, e di accendere i Caldani del fuoco, Lumi, e di far tutti i servigi che riguardano le Porte.

10. Qualunque insolenza, o mancanza di rispetto verso i Ministri, o poco esemplar condotta sulle Porte, sarà punita a proporzione delle circostanze, avvertendoli, che non sarà usata a loro favore alcuna indulgenza, ed a misura che saranno recidivi più forte, e più lungo sarà il castigo.

CAPITOLO V.

Sistema di cambiare i Ministri.

1. DUe saranno i Cassieri, due gli Stradieri, e un Faservizj, che assisteranno alle Porte.

2. I Cassieri si daranno sempre la muta a mezzo giorno.

3. Gli Stradieri dovranno in qualunque tempo trovarsi tutti, e due all'apertura della Porta, da cui non dovranno partire se non col seguente metodo.

Uno Stradiere dovrà partire alle ore undici della mattina, per ritornare alla Porta alle ore una pomeridiane, e il suo Compagno dovrà allora partire per ritornare alle ore tre dopo mezzo giorno nei Mesi d'Inverno, e all'ore quattro in quelli d'Estate.

Il Cassiere dovrà fissare quale tra gli Stradieri debba essere il primo a partire, e osserverà, che si mantenga fra essi una costante alternativa.

Nella circostanza che lo Stradiere abbia fatto il Servizio di Notte a Porta Carratica, gli sarà accordato di rassegnarsi alla Porta un'ora dopo l'apertura di essa, fuori che nei giorni di Mercato, e nel tempo della Svinatura, Sgranellatura, ed in quei giorni di maggior afluenza di Popolo, che gli saranno indicati dai Cassieri.

Lo Stradiere di prima Classe sarà incaricato costantemente di andare a prendere le Chiavi della Porta, ove è di Servizio, e solamente a riguardo di quello Stradiere, che avrà pernottato a Porta Carratica, dovrà il suo Compagno andare a prendere le Chiavi per esso.

Nei giorni di Festa sarà accordata a ciascuno degli Stradieri, e Faservizj un'ora per ascoltare la Messa, purchè ciò segua con previa licenza del Cassiere, che avrà in veduta di accordarla a uno, o a due per volta, secondo l'esigenza del servizio.

I Faservizj dovranno trovarsi all'aperta della Porta, e non dovranno partirsi dalla medesima; se non per fare l'Accompagnatura o per qualche altro bisogno del servizio; e solo li sarà accordato un'ora, e mezzo per andare a desinare uno alla volta, incaricando il

Cassiere di fissare come sopra chi dovrà essere il primo, e chi il secondo, avendo il medesimo in mira il buon servizio avvertendo, che chi mancherà di ritrovarsi alle ore assegnate alla Porta sarà irremissibilmente sospeso dall' Impiego.

CAPITOLO VI.

Delle Sostituzioni.

1. QUando un Cassiere sarà malato, dovrà supplire alle di lui veci la Persona, che il Direttore crederà più opportuna, ed in caso di necessità un' altro Cassiere.

2. Tal disposizione dovrà intendersi anco per il caso di assenza richiesta da qualche Cassiere al Direttore della Dogana.

3. Nel caso di malattia, quell' Ajuto, o Cassiere che dovrà supplire perciperà dalla Cassa un paolo per ciascheduna sostituzione, e per tutt' altra ragione dovrà pagarseli del proprio da quello di cui farà le veci, la mercede di una lira.

4. Quanto è stato detto per i Ministri si dovrà ancora osservare nel Ceto degli Stradieri, e Faservizj, a differenza per altro, che relativamente, ad essi la mercede sarà fissata in lire una, da intendersi per tutta l' intiera giornata, ed in forma da non dovere percipere, che soli dieci soldi nel caso che le loro sostituzioni non fossero che dall' aperta al mezzo giorno, o dal mezzo giorno al serrare.

5. Finalmente sarà a carico dell' Ispettore di dare al Direttore della Dogana ogni settimana la nota dei Cambi, che dovranno essere a carico della Dogana, affinchè possa essere formato l' opportuno Mandato.

CAPITOLO VII.

Dell' apertura, e serratura delle Porte.

1. LE quattro Porte della Città s' apriranno nel decorso dell' Anno a forma dell' appresso Tabella.

Gennajo---	Dal primo a tutto il 15. a ore	7. —
	Dal 15. a tutto il 31.	7. —
Febbraro--	Dal primo a tutto il 14.	6. ¾
	Dal 14. a tutto il 28.	6. ½
Marzo-----	Dal primo a tutto il 15.	6. —
	Dal 15. a tutto il 31.	5. ¾
Aprile----	Dal primo a tutto il 15.	5. ½
	Dal 15. a tutto il 30.	5. ¼
Maggio ---	Dal primo a tutto il 15.	4. ¾
	Dal 15. a tutto il 31.	4. ½
Giugno----	Dal primo a tutto il 15.	4. ½
	Dal 15. a tutto il 30.	4. —
Luglio----	Dal primo a tutto il 15.	4. —
	Dal 15. a tutto il 31.	4. ¼
Agosto----	Dal primo a tutto il 15.	4. ½
	Dal 15. a tutto il 31.	4. ¾
Settembre--	Dal primo a tutto il 15.	5. —
	Dal 15. a tutto il 30.	5. ½
Ottobre ---	Dal primo a tutto il 15.	5. ¾
	Dal 15. a tutto il 31.	6. —
Novembre-	Dal primo a tutto il 15.	6. ½
	Dal 15. a tutto il 30.	6. ¾
Dicembre--	Dal primo a tutto il 15.	7. —
	Dal 15. a tutto il 31.	7. —

2. La serratura delle Porte seguirà un quarto d'ora dopo il suono dell'Ave Maria della sera; E perchè non seguano inconvenienti, al suono dell'Ave Maria suddetta il Cassiere volterà l'Orologio a polvere, che si trova a ciascuna Porta di durata un quarto d'ora, terminato il quale, e dopo il reiterato segno da darsi col Martello, farà serrare la Porta, facendo osservare se vi fosse qualche Persona in vista della Porta medesima.

3. Non sarà permessa l'apertura, e sportellatura in tempo di notte delle Porte se non a quella di Borgo per il passaggio dei soli Corrieri, che devono transitare per la Via di Modena; ed alla Porta Carratica ove assisterà per turno un Cassiere, uno Stradiere, ed il Famiglio destinato dal Bargello.

4. Le Chiavi di detta Porta Carratica dovranno tenersi serrate nella stanza della Gabella in un'Armadio o Cassetta, la di cui Chiave dovrà restare presso il Cassiere di nottata, anche nel tempo che questo si sarà ritirato nella sua stanza, dove all'occorrenza dell'apertura, o sportellatura dovrà essere senza ritardo avvisato, o dallo Stradiere, o dal Famiglio.

5. Nelle occasioni, che abbiano luogo le sportellature in tempo di notte, gli Esecutori saranno tenuti a prendere una diligente nota del Nome, e Cognome di tutte le Persone, che saranno entrate in Città, o viceversa sortite, sul libro, che esisterà a tal effetto alla Porta, e sul quale apporrà la sua firma ogni mattina il Cassiere, che vi avrà pernottato.

6. Avranno facoltà i detti Esecutori di esigere da tutti quelli, che usciranno, ed entreranno in Città le Mercedi secondo l'appresso Tariffa, alla quale procureranno di unifosmarsi intieramente sotto pena nel caso di contravvenzione di essere sospesi dal servizio.

Per ogni carrozza, o sedia a due, o più cavalli, qualunque sia il numero delle Persone - - - - - - - - - lire — 6. 8.

Per i Pedoni, o Persone a Cavallo - - - - - - „ — 1. 8

7. Da dette Mercedi dovranno peraltro essere esenti tutti i Corrieri ordinarj, e Straordinarj, le Staffette, i Corrieri del Lotto, e i Ministri, e gli Esecutori del Tribunale di Giustizia, quando il loro ingresso, o sortita sia per ragioni relative al servizio.

I Parochi delle Cure ancor essi saranno esenti quando anderanno ad amministrare i Sacramenti a qualche Persona del loro Popolo fuori di Pistoja, o ad esercitare qualche altra funzione Parrocchiale, compresa anche l'Associazione dei Cadaveri alla Parrocchia, ed in tale esenzione dovranno comprendersi ancora tutte le Persone, che accompagneranno detti Parrochi, il Servo, e tutte le Compagnìe addette alla respettiva Parrocchia, come pure gli Uomini Istrumenti, e Bestie destinati al trasporto dei Cadaveri al Campo Santo.

8. Tutte le dette Mercedi dovranno repartirsi per ugual porzione tra il Ministro, e gli Esecutori, che assisteranno alla detta Porta Carratica.

9. Potendo poi accadere che si presentino a detta Porta in tempo di notte delle Persone con Generi, e Mercanzìe per introdursi in Città, non viene permesso la riscossione della Gabella; onde in tali circostanze, o verrà negato l'ingresso in Città di dette Mercanzìe, o saranno accompagnate in Dogana. E tutto al più trattandosi di cose di piccolo oggetto potranno queste con l'approvazione del Cossiere di nottata essere ritenute in deposito nella stanza della Gabella, per farsene la spedizione nella seguente mattina.

10. I Viaggiatori di distinzione dovranno essere trattati col dovuto riguardo, da estendersi questo fino alla visita del loro Equipaggio al luogo del loro Alloggio.

11. Se per altro detti Viaggiatori saranno muniti di qualche Manifesto per la Dogana, allora gli Stradieri, o Faservizj dovranno

col consenso del Cassiere fare l'accompagnatura alla Dogana medesima, o dell'equipaggio, quando vi s' inducano i detti Viaggiatori, o dei Colli soltanto espressi nel Manifesto.

CAPITOLO VIII.

Della Scrittura da tenersi dai Cassieri delle Porte.

1. IL libro principale, che terranno i Cassieri delle Porte si chiamerà libro di Riscossioni, e sarà diviso nelle appresso Linguette.

Farina di qualunque specie.

Biade, e Legumi.

Vino.

Olio.

Bestiame da macello, e carne fresca, e secca, o salata, o insalamoja, o cotta.

Legname da ardere.

Carbone, e Brace.

Ferro.

Generi diversi.

2. Comparendo qualcheduno dei suddetti Generi, dovrà essere scritturato nella sua qualità, e quantità alla respettiva Linguetta, e la somma della Gabella tirata fuori in abbaco; ma nelle piccole Gabelle, che non oltrepassino i cinque soldi, sarà permesso di scritturarle in un Scartafaccio per riportarle tutte in una somma alle respettive Linguette, con la dichiarazione „ da diversi per Gabelle minute „.

3. Avvertiranno di non fare abbreviature su i libri, nè ritocchi, nè cancellature ; ma in caso di sbaglio dovranno supplire con una Partita di correzione, indicando sopra qual altra si posi la correzione medesima.

4. Prima di lasciare il Posto dovrà il Cassiere fare il sommato di tutto ciò, che avrà riscosso nella giornata, e vi apporrà la sua firma.

5. Questo libro dovrà essere alternativo per causa di doverlo rimettere alla Dogana ogni quindici giorni insieme con le Casse, per potersi fare con la vuotatura il riscontro del resultato del medesimo.

6. I Cassieri terranno uno Scartafaccio, sul quale faranno le ragioni delle Gabelle, che dovranno riscuotersi, e tale Scartafaccio dovrà tenersi con la possibile polizia per potervi aver ricorso in caso di bisogno.

7. Terranno i Cassieri un altro libretto, in cui giorno per giorno appunteranno l'ora dell'arrivo, e partenza degli Esecutori.

8. Un'altro libro, che sarà intitolato „Accompagnature „.

9. A tutte le Porte esisterà un libro così detto, Ordini in cui dovranno registrarsi tutti gli Ordini, che saranno dati dal Direttore della Dogana, o per esso dall'Ispettore, e tali libri saranno muniti di un Indice alfabetico, perchè possano ritrovarsi detti Ordini con maggiore facilità.

10. Averanno pure un' altro Libro intitolato „Riscontri, ove si registreranno sotto distinte Linguette i Manifesti per Dogana di Pistoja, che saranno fatti alle Porte.

I Manifesti di robe per rimettere.

Le Accompagnature, Copia Bullette per Passo fatte in Dogana di Pistoja per generi sottoposti a maggior Gabella, quando rimanessero in Città, piuttosto che nel Territorio riunito.

E Copia Manifesti delle Dogane di Confine ec. per la Dogana di Pistoja, che contenghino generi da doversi, o potersi sgabellare alle Porte.

CAPITOLO IX.

Della vuotatura delle Casse

1. TUtte le Casse delle Porte dovranno trasportarsi dai Facchini a ciò destinati la sera del dì 15., e dell'ultimo giorno del Mese alla Dogana.

2. Tali Casse saranno consegnate al Ministro, che dal Direttore sarà destinato a tale incumbenza, e dovranno chiudersi in una stanza, alla Porta della quale saranno due diverse Chiavi, una delle quali starà appresso l'Ispettore delle Porte, e l'altra in mano dei Facchini.

3. La mattina del dì primo, e del dì 16. di ciascun Mese dovranno trovarsi nella Dogana per effettuare la Conta della respettiva Cassa tutti i Cassieri, che non saranno di servizio nell'istessa mattina, e parimente nel dopo pranzo dovranno intervenire nella Dogana medesima gli altri Cassieri, che saranno liberi dal servizio delle Porte.

4. Dal dì primo Ottobre a tutto Marzo l'ora della Conta delle Casse nella mattina sarà alle ore otto, e nel dopo pranzo alle ore due, e dal primo Aprile a tutto Settembre la mattina alle ore sette, e il dopo pranzo alle ore tre.

5. Assisterà alle dette Conte il Revisore, o altro Ministro, che il Direttore crederà più adattato, e l'Ispettore delle Porte.

Digitized by Google

6. Ciascun Cassiere conterà la sua respettiva Cassa, e ne formerà la fattura dividendo le diverse specie di monete nella Cassetta, che a tale effetto sarà a ciascuno consegnata, e rispetto ai soliti Cartocci delle crazie, e dei neri, saranno questi formati nei soliti fogli stampati, e ciascun Cassiere dovrà apporre la sua firma sopra quelle, che avrà contato.

7. Combinata la fattura del Cassiere con il resultato, che darà l' Ispettore, se vi sarà diminuzione nel contante, dovrà il Cassiere rifondere istantaneamente del proprio, lasciandogli peraltro luogo di verificare in seguito se fosse occorso qualche sbaglio, se poi nel contante vi sarà qualche aumento, resterà a benefizio della Cassa.

8. Non ostante, che sia stato detto, che ciascun Cassiere deve contare la propria Cassa, non gli sarà impedito di sostituire sempre a suo carico, e rischio un' Ajuto, come pure di aiutarsi tra di loro tutti i Cassieri nella Conta di mano in mano, che più sollecitamente si sbrigheranno.

9. Quando le Casse tanto la mattina, che il giorno saranno state contate, e formatene le respettive Fatture, dovrà l' Ispettore fare avvisare il Camarlingo per consegnare, e contare al medesimo, o a chi per esso, tutto il denaro, che risulterà, e formerà il pieno della Vuotatura.

10. Allorchè il Camarlingo sarà sodisfatto della quantità del danaro, che dovrà passare nelle sue mani, il Revisore formerà il Mandato per registrarsene la partita a Entrata alla Linguetta della Vuotatura delle Porte, ed il Camarlingo dovrà fare in piè del Mandato l'opportuna ricevuta.

L' Amministratore Generale delle Regie Rendite

GIUSEPPE GAVARD.

INDICE

DEI CAPITOLI.

CAP. I. Degli obblighi in generale di tutti i Ministri, ed Esecutori delle Porte - - - - - - - - - - - Pag. 3.

CAP. II. Degli Obblighi dei Cassieri - - - - - - - - - - - 6.

CAP. III. Degli Obblighi degli Stradieri - - - - - - - - - - 9.

CAP. IV. Degli Obblighi dei Faservizj - - - - - - - - - - 12.

CAP. V. Sistema di cambiare i Ministri - - - - - - - - - - 13.

CAP. VI. Delle Sostituzioni - - - - - - - - - - - - - - - - 15.

CAP. VII. Dell' Apertura, e Serratura delle Porte - - - - - - 16.

CAP. VIII. Della Scrittura da tenersi dai Cassieri delle Porte 19.

CAP. IX. Delle Vuotature delle Casse - - - - - - - - - - - 21.

99 948890

Digitized by Google

Digitized by Google